

AVVISO PER LA RICERCA DI UN SOGGETTO ESTERNO ALL'ENTE A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI "RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI E VENDITA DI SPAZI ESPOSITIVI" PER LA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA GIROTONNO 2019.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1) – Il SOGGETTO INCARICATO svolgerà, nella sua attività di incarico conferitogli dal Comune di Carloforte, i seguenti compiti, assumendosi la totalità dei costi relativi alla suddetta attività professionale:

- Commercializzare in regime di esclusiva in nome e per conto proprio iniziative promozionali, progetti di sponsorizzazione, servizi espositivi, spazi pubblicitari su location e aree indoor e outdoor di proprietà e/o pertinenza del Comune di Carloforte e sui mezzi di informazione ufficiali cartacei e on line e on air (pubblicazioni periodiche, sito ufficiale della manifestazione, canali social), presso istituzioni pubbliche e private, privati, società commerciali, associazioni, consorzi, Università, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale.
- Concludere in nome e per conto proprio contratti relativi alla vendita di iniziative promozionali, progetti di sponsorizzazione, fornitura di beni materiali, servizi espositivi, spazi pubblicitari su location e aree indoor e outdoor di proprietà e/o pertinenza del Comune di Carloforte e sui mezzi di informazione ufficiali cartacei e on line e on air pubblicazioni periodiche, sito ufficiale della manifestazione, canali social e ogni altra iniziativa di co-marketing identificati secondo il progetto di sponsorizzazione.
- Garantire l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei committenti attraverso il coordinamento ed il controllo dell'esecuzione delle prestazioni;
- Fatturare ed incassare i corrispettivi addebitati ai committenti relativi all'esecuzione dei contratti

N.B. Da tale attività si intendono esclusi gli sponsor istituzionali, dai quali il Comune risulta beneficiario di finanziamenti per la manifestazione.

Art. 2) – Il Comune di Carloforte conferisce mandato al SOGGETTO INCARICATO dalla data di conferimento dell'incarico per la durata di anni 3, comunque subordinata alla realizzazione della manifestazione negli anni 2020 e 2021.

Il SOGGETTO INCARICATO curerà tutte le fasi elencate al punto n. 4 e n.8 dell'avviso pubblico, finalizzate alla corresponsione al Comune di Carloforte delle risorse finanziarie acquisite come quota parte delle sponsorizzazioni e vendita di spazi espositivi.

Ciascun contratto di sponsorizzazione verrà sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda sponsor e dal soggetto incaricato.

L'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 10 dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la disciplina delle sponsorizzazioni di attività e progetti comunali, si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, la proposta di sponsorizzazione nei casi in cui:

- siano ritenuti incompatibili con il ruolo e l'attività del Comune;
- siano in contrasto con gli indirizzi del Comune e con il Codice Etico;
- possano creare pregiudizio o danno alla immagine del Comune o alle proprie iniziative;
- siano reputati inaccettabili per motivi di pubblico interesse;

Non saranno altresì accettate sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla promozione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- pubblicità ingannevole.

Art. 3) - Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, ritenga economicamente congrua la proposta e quindi autorizzi il Soggetto Incaricato a concludere il contratto, il Soggetto tratterà a titolo di success free un corrispettivo complessivo pari al 30 % (trenta) dell'importo complessivo per la sponsorizzazione e/o per la vendita di spazi espositivi e/o per servizi promopubblicitari. Il restante 70 % (settanta) dell'importo sarà versato alla Stazione Appaltante entro 60 gg dalla conclusione della manifestazione.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, ritenga economicamente congrua la proposta e quindi autorizzi il Soggetto Incaricato a concludere il contratto per la fornitura di beni materiali, riconoscerà il 10% (dieci) oltre Iva nei termini di legge dell'importo del valore della sponsorizzazione riferita al bene oggetto della sponsorizzazione. Tale importo sarà versato al Soggetto incaricato entro 60 gg. della conclusione della Manifestazione.

Il Soggetto incaricato non potrà in ogni caso chiedere alla Stazione Appaltante il rimborso delle spese sostenute dallo stesso nello svolgimento dell'attività o per l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto.

Art. 4) – La clausola relativa alla durata temporale di conferimento del presente incarico e di cui all'Art. 2), si intenderà decaduta, e con essa il relativo contratto, nel caso in cui si dovessero verificare le seguenti condizioni:

- a) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi previsti dall'incarico;
- b) violazione grave degli obblighi di riservatezza;
- c) frode o malafede nell'esecuzione dell'incarico;
- d) perdita dei requisiti di ordine generale;
- e) violazione delle prescrizioni del Codice Etico;
- f) produzione di danno all'immagine del Comune;
- g) cessione dell'incarico;
- h) sub-concessione del servizio;
- i) Se allo scadere dei primi due mesi del contratto non saranno stati reperiti sponsor o finanziamenti, dichiarati in modo impegnativo dallo sponsor;
- j) Se durante tutta la vigenza del contratto si verificheranno reclami o contestazioni in forma scritta da parte di potenziali sponsor contattati;
- k) Mancata realizzazione della Manifestazione nell'anno 2020 e/o 2012.

Art. 5) – Gli obblighi a carico del SOGGETTO INCARICATO sono quelli di garantire la riservatezza delle informazioni di qualunque natura che verranno acquisite durante le prestazioni professionali e che non potranno essere usate per scopi diversi dall'attività di fundraising durante la vigenza del contratto, pena la rescissione del presente contratto.

